



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

Via S. Vincenzo De Paoli – tel. 0971/52071 – 55258 – fax 0971/53978  
Prot.tribmin.potenza@giustiziacert.it

Prot. 483

Ai si. Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto

OGGETTO: protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Spett.li Presidenti,

comunico che, in ottemperanza a quanto divisato nel punto 10 del protocollo, i decreti di liquidazione dei compensi in favore degli avvocati saranno corredati con la seguente attestazione: *“Dispone che il presente decreto venga comunicato, ai sensi dell’art. 127 comma 4 TU spese di giustizia, alla competente Agenzia delle Entrate, affinché, entro 90 giorni dalla data del deposito del provvedimento, effettui la verifica dell’effettività e della persistenza, in capo alla parte ammessa al beneficio, delle condizioni previste per l’ammissione nell’arco temporale compreso tra il (data dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio) e il (ultimo atto difensivo posto in essere dall’avvocato richiedente), e, in caso di insussistenza o di cessazione di dette condizioni, ne dia comunicazione al Tribunale”.*

I funzionari dell’Ufficio provvederanno agli adempimenti relativi all’emissione del mandato di pagamento, in presenza della relativa fattura, solo dopo il pervenimento dell’informativa dell’Agenzia delle Entrate, o, in mancanza, del decorso del termine di 90 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione alla stessa.

Al fine di una celere attività di liquidazione dei compensi dovuti, si pregano gli avvocati che presentano istanza di liquidazione, decorso l’indicato periodo di 90 giorni, di farsi parte diligente nel produrre, nella sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio, la fattura e la documentazione necessaria per l’emissione del mandato di pagamento.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

Potenza, 21.1.2020



Il Presidente  
*[Handwritten Signature]*